



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

- VISTI** gli articoli 60 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 2 e s.m.i. in materia di incompatibilità degli incarichi dei dipendenti pubblici e il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni presso gli enti privati in controllo pubblico;
- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” che prevede all’articolo 15 che *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- VISTO** l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- VISTI** gli articoli 35, comma 3 e 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO** il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 maggio 2010, n. 123 “Regolamento recante norme concernenti la fusione dell’APAT, dell’INFS e dell’ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), a norma dell’articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” ai sensi del quale l’ISPRA svolge, tra l’altro, attività di ricerca, consulenza strategica, assistenza tecnico-scientifica, sperimentazione, controllo, sviluppo della conoscenza, monitoraggio e valutazione in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell’ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, alla conservazione e gestione sostenibile della biodiversità marina e terrestre, nonché alla tutela della fauna omeoterma;
- VISTO** l’articolo 133, lettera a), n. 2) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il quale stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
- PRESO ATTO** che l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC) con determinazione n. 7 del 21 ottobre 2010, ha stabilito che le forme di

collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;

VISTA la normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e relativi decreti attuativi;

VISTA la normativa in materia di trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;

VISTO il decreto 27 novembre 2013 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi MASE), di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale è stato approvato lo statuto dell'ISPRA, successivamente modificato con deliberazioni n. 51/CA del 30 settembre 2019 e n. 62/CA del 27 gennaio 2020;

VISTO l'articolo 2, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/UE che dispone quanto segue: "La presente direttiva riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell'Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici. Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni";

VISTE le delibere ANAC n. 7 del 18 febbraio 2015 e n. 179 del 03 maggio 2023, che precisano i limiti per il ricorso agli accordi ex articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevedendo in particolare che "*l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti, alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità, i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri*";

- VISTA** la legge 28 giugno 2016, n. 132 con la quale è stato istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) del quale fa parte l'ISPRA e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente;
- VISTA** la delibera ANAC n. 567 del 31 maggio 2017, con la quale sono state fornite indicazioni e precisazioni circa l'ambito giuridico nel quale ricade l'istituto di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e l'ambito di applicazione del Codice degli Appalti;
- VISTO** l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), il quale prevede che: *“La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”*, che conferma il principio stabilito dalla giurisprudenza (Corte di giustizia dell'Unione europea C-480/06, Commissione/Germania, sentenza del 9 giugno 2009; Consiglio di Stato sez. III, 16.11.2020 n. 7082);
- VISTE** le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023; del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 con le quali è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c, e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 1° maggio 2023 e fino al giorno 17 maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna; di Forlì-Cesena; e di Rimini, nonché dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio; di Londa della città Metropolitana di Firenze; di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;
- VISTO** il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante *“Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che disciplina il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessato dagli eventi alluvionali verificatisi

a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le citate delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023;

VISTO

in particolare, il comma 2 dell'articolo 20-ter, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ha previsto la costituzione e la disciplina del funzionamento di una struttura di supporto mediante una o più ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la quale assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni disciplinate dal medesimo decreto e opera sino alla data di cessazione del Commissario;

VISTO

altresì, il comma 7 dell'articolo 20-ter, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nel quale sono indicate le funzioni spettanti al citato Commissario straordinario alla ricostruzione, per l'esercizio delle quali, il Commissario straordinario ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, altresì, *“può avvalersi delle strutture delle amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'amministrazione della difesa, e degli organismi in house delle medesime Amministrazioni sulla base di apposite convenzioni”* e provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa con le regioni interessate, con le modalità e i limiti indicati dal medesimo articolo;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 14 luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il generale del corpo d'armata Francesco Paolo Figliolo è stato nominato, a decorrere dalla data del predetto decreto e fino al 30 giugno 2024, Commissario straordinario alla ricostruzione, ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

CONSIDERATO

che l'ISPRA svolge:

- attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione e le connesse attività di ricerca e sperimentazione, di consulenza strategica, di supporto tecnico- scientifico nonché di informazione, divulgazione, educazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle e dalle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, gestione dei rifiuti e alla gestione e conservazione della fauna selvatica;
- funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace definizione, pianificazione e attuazione delle politiche ambientali, nazionali e sovranazionali, sia a supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi MASE) e delle altre amministrazioni dello Stato sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di *reporting*, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di indirizzo e coordinamento del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);

CONSIDERATO che la struttura commissariale, anche con riferimento alle specificità e alle puntiformità degli interventi da realizzare su tutto il territorio coinvolto dalle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal 1° maggio 2023, hanno riguardato il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena, di Pesaro-Urbino e di Firenze, riconosce l'esistenza presso l'ISPRA di specifiche professionalità e tecnici dotati delle competenze adeguate, nonché di dati e informazioni necessari, per svolgere le attività che potranno essere oggetto della collaborazione istituzionale;

PRESO ATTO che è interesse comune delle Parti:

- sviluppare forme di collaborazione orizzontale, avvalendosi dell'ISPRA e delle capacità professionali e conoscenze tecniche che la stessa esprime in materia di monitoraggio sullo stato dell'ambiente, sul consumo del suolo e sulle risorse ambientali, analisi del reticolo idrografico del territorio e delle dinamiche di versante, ai fini dell'acquisizione dei quadri conoscitivi necessari per la definizione ed elaborazione dei piani speciali di cui all'articolo 20-*octies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
- coordinare e pianificare le procedure e le attività di ricostruzione sui territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche disposte con il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, al fine di assicurare una completa condivisione di informazioni funzionali alla pianificazione degli interventi di riassetto territoriale di breve, medio e lungo termine e promuovendo in modo sinergico la loro integrazione con gli interventi urgenti dei piani speciali;

RILEVATO che le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore a entrambe le Parti e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente;

ATTESA l'assoluta necessità di agire con immediatezza mediante efficaci e sinergiche azioni finalizzate alla messa in sicurezza dei territori ed alla ripresa economica e sociale delle aree colpite dagli eventi calamitosi, in coerenza con le funzioni e i compiti individuati nel citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

RITENUTO necessario beneficiare dell'intervento dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, nell'ambito delle rispettive prerogative e competenze istituzionali, per la realizzazione attività di studio e approfondimento tecnico di natura ambientale;

RITENUTO pertanto, necessario, nel costante perseguimento dell'interesse pubblico, regolamentare il rapporto con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per l'attuazione della collaborazione di cui sopra,

mediante apposito Accordo redatto sulla base dello schema condiviso con le parti e accolto ed approvato dai rispettivi organi;

DATO ATTO

che:

- gli accordi di cui al presente atto avranno decorrenza dalla data di sottoscrizione e avranno validità per tutto il periodo di nomina del generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo quale Commissario straordinario alla ricostruzione;
- dall'accordo non derivano impegni di spesa ovvero trasferimento di risorse economiche tra le Parti;

Tutto ciò premesso e rilevato,

DETERMINO

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui integralmente richiamati:

- a. attivare l'Accordo di cooperazione istituzionale finalizzata alla verifica dell'efficacia dei Piani speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 20-*octies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023", convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2023, n. 100, con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) (P.IVA e C.F. 10125211002), con sede legale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48;
- b. che con il presente Accordo, le Parti, nel comune interesse di ideare, sviluppare ed implementare iniziative che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi fissati nel decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, intendono instaurare, con riferimento alle rispettive competenze, forme specifiche di collaborazione in relazione a tematiche di comune interesse;
- c. che gli ambiti di collaborazione definiti dal presente accordo riguardano la partecipazione di esperti alle attività dei tavoli tecnici istituiti per la predisposizione e successiva approvazione da parte del Commissario straordinario del piano speciale di interventi, con particolare riferimento agli interventi di difesa idraulica per la mitigazione del rischio idraulico sui bacini idrografici del territorio, agli interventi di gestione e ripristino degli ecosistemi ripariali volti alla mitigazione del rischio idraulico, nonché ai piani di contenimento dei mammiferi con abitudine fossoria;
- d. di approvare l'Accordo con il su richiamato Istituto Superiore, secondo lo schema in Allegato, parte integrante del presente atto, prevedendo la possibilità, in sede di sottoscrizione, di modifiche non sostanziali al testo dell'Accordo, se ritenute necessarie per il buon fine della stessa;
- e. di disporre la pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nonché l'ulteriore pubblicazione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'articolo 7 *bis*, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

Il presente atto viene redatto in un unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo FIGLIUOLO**



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE
NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA,
TOSCANA E MARCHE



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA
RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE
REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

e

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA
RICERCA AMBIENTALE (ISPRA)

per una collaborazione istituzionale tecnico-scientifica e di supporto ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per attività volte alla verifica dell'efficacia dei Piani speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100

La struttura di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche (C.F. n. 96571050580), con sede in Roma, Via Di Centocelle n. 301 B, rappresentata del Commissario straordinario, generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, di seguito "struttura commissariale";

E

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito denominato **ISPRA**), con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita Iva n. 10125211002, agli effetti del presente Accordo rappresentato dal Direttore Generale, Dottorssa Maria Siclari;

PREMESSE

- VISTI** gli articoli 60 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 2 e s.m.i. in materia di incompatibilità degli incarichi dei dipendenti pubblici e il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni presso gli enti privati in controllo pubblico;
- VISTO** l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- VISTI** gli articoli 35, comma 3 e 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO** il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 maggio 2010, n. 123 "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" ai sensi del quale l'ISPRA svolge, tra l'altro, attività di ricerca, consulenza strategica, assistenza tecnico-scientifica, sperimentazione, controllo, sviluppo della conoscenza, monitoraggio e valutazione in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, alla conservazione e gestione sostenibile della biodiversità marina e terrestre, nonché alla tutela della fauna omeoterma;
- VISTO** l'articolo 133, lettera a), n. 2) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il quale stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
- PRESO ATTO** che l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC) con determinazione n. 7 del 21 ottobre 2010, ha stabilito che le forme di

collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;

VISTA la normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e relativi decreti attuativi;

VISTA la normativa in materia di trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;

VISTO il decreto 27 novembre 2013 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi MASE), di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale è stato approvato lo Statuto dell'ISPRA, successivamente modificato con deliberazioni n. 51/CA del 30 settembre 2019 e n. 62/CA del 27 gennaio 2020;

VISTO l'articolo 2, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/UE che dispone quanto segue: *“La presente direttiva riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell'Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici. Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni”*;

VISTA la legge 28 giugno 2016, n. 132, con la quale è stato istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) del quale fa parte l'ISPRA e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente;

VISTA la determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le “Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023; del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 con le quali è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c, e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 1° maggio 2023 e fino al giorno 17 maggio 2023, hanno

colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna; di Forlì-Cesena; e di Rimini, nonché dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio; di Londa della città Metropolitana di Firenze; di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;

VISTO il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi”, che disciplina il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione sul territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le citate delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023;

VISTO in particolare, il comma 2 dell’articolo 20-ter, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ha previsto la costituzione e la disciplina del funzionamento di una struttura di supporto mediante una o più ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la quale assiste il Commissario straordinario nell’esercizio delle funzioni disciplinate dal medesimo decreto e opera sino alla data di cessazione del Commissario;

VISTO altresì, il comma 7 dell’articolo 20-ter, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nel quale sono indicate le funzioni spettanti al citato Commissario straordinario alla ricostruzione, per l’esercizio delle quali, il Commissario straordinario ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, altresì, “*può avvalersi delle strutture delle Amministrazioni centrali dello Stato, compresa l’amministrazione della difesa, e degli organismi in house delle medesime Amministrazioni sulla base di apposite convenzioni*” e provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa con le regioni interessate, con le modalità e i limiti indicati dal medesimo articolo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 14 luglio 2023, al n. 2026, con il quale il generale del corpo d’armata Francesco Paolo Figliolo è stato nominato, a decorrere dalla data del predetto decreto e fino al 30 giugno 2024, Commissario straordinario alla ricostruzione, ai sensi dell’articolo 20-ter, comma 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

VISTO l’articolo 7, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), il quale prevede che: “*La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a)*

interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”, che conferma il principio stabilito dalla giurisprudenza (Corte di giustizia dell'Unione europea C-480/06, Commissione/Germania, sentenza del 9 giugno 2009; Consiglio di Stato sez. III, 16.11.2020 n. 7082);

CONSIDERATO che l'ISPRA svolge:

- attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione e le connesse attività di ricerca e sperimentazione, di consulenza strategica, di supporto tecnico- scientifico nonché di informazione, divulgazione, educazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle e dalle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, gestione dei rifiuti e alla gestione e conservazione della fauna selvatica;
- funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace definizione, pianificazione e attuazione delle politiche ambientali, nazionali e sovranazionali, sia a supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi MASE) e delle altre amministrazioni dello Stato sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di *reporting*, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di indirizzo e coordinamento del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);

CONSIDERATO che la struttura commissariale, anche con riferimento alle specificità degli interventi da realizzare su tutto il territorio coinvolto dalle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal 1° maggio 2023, hanno riguardato il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena, di Rimini, di Pesaro-Urbino, e della città metropolitana di Firenze, riconosce l'esistenza presso l'ISPRA di specifiche professionalità e tecnici dotati delle competenze adeguate, nonché di dati e informazioni necessari, per svolgere le attività che potranno essere oggetto della collaborazione istituzionale;

PRESO ATTO che è interesse comune delle Parti:

- sviluppare forme di collaborazione orizzontale, avvalendosi dell'ISPRA e delle capacità professionali e conoscenze tecniche che la stessa esprime in materia di monitoraggio sullo stato dell'ambiente, sul consumo del suolo e

sulle risorse ambientali, analisi del reticolo idrografico del territorio e delle dinamiche di versante, ai fini dell'acquisizione dei quadri conoscitivi necessari per la definizione ed elaborazione dei piani speciali di cui all'articolo 20-*octies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

- coordinare e pianificare le procedure e le attività di ricostruzione sui territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche disposte con il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, al fine di assicurare una completa condivisione di informazioni funzionali alla pianificazione degli interventi di riassetto territoriale di breve, medio e lungo termine e promuovendo in modo sinergico la loro integrazione con gli interventi urgenti dei piani speciali;

RILEVATO

che le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore a entrambe le Parti e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1
(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2
(Oggetto)

1. Il presente Accordo ha la finalità di promuovere un rapporto di collaborazione istituzionale tra la struttura commissariale e l'ISPRA nel comune interesse di ideare, sviluppare e implementare iniziative che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi fissati nel decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
2. Obiettivo della struttura commissariale, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, è anche quello di avviare un'attività congiunta finalizzata a definire un quadro completo e omogeneo sullo stato di dissesto del territorio di pianura e collinare-montano teso a un riassetto territoriale resiliente in relazione agli effetti dei cambiamenti climatici e dell'uso del suolo e copertura del suolo, che tenga comunque conto della conservazione

dell'identità, della memoria, dei paesaggi, della biodiversità e dei servizi ecosistemici che essa fornisce, con particolare riferimento alle aree naturali protette, inclusi i siti della rete Natura 2000. Pertanto, la ricostruzione deve confrontarsi con i temi dell'economia, della sostenibilità ambientale e sociale, della transizione digitale, per garantire la valorizzazione dello sviluppo del patrimonio ambientale e paesaggistico, culturale, e artistico. La qualità della ricostruzione e del riassetto deve svilupparsi secondo principi di sicurezza, sostenibilità, tutela dell'ambiente e in linea con gli impegni europei e multilaterali sottoscritti dall'Italia in tema di conservazione e gestione sostenibile della biodiversità e di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

3. Il presente Accordo costituisce, altresì, la base per la partecipazione di personale dell'ISPRA a specifici gruppi di lavoro, da definire con successivo atto da parte del Commissario straordinario, tesi all'individuazione ed elaborazione di quanto previsto dal decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e in particolare alla predisposizione di indirizzi operativi volti all'elaborazione dei Piani di cui all'articolo 20-*octies*, comma 2, lettere c) e d), nonché alla predisposizione di ordinanze inerenti la gestione dei materiali di cui all'articolo 20-*decies* del citato decreto-legge convertito, coerenti con la normativa ambientale.
4. Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti intendono:
 - a) collaborare alla valutazione ed eventuale integrazione dei quadri conoscitivi già esistenti ai sensi della vigente normativa sulla valutazione e gestione del rischio di alluvioni e di difesa del suolo *sensu* Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento alle situazioni di dissesto che costituiscono pericolo per centri abitati e infrastrutture e per promuovere anche il ricorso a interventi integrati;
 - b) contribuire alle attività in essere presso i soggetti istituzionali territorialmente competenti volte a restituire alla collettività e al territorio comunale e regionale immobili e infrastrutture pubbliche riqualificate e rifunzionalizzate mediante un approccio progettuale innovativo, orientato alla mitigazione della vulnerabilità idraulica e idrogeologica, alla riduzione del consumo e degrado del suolo, alla sostenibilità energetico-ambientale nonché alla connettività, alla coesione e alla inclusione sociale.
5. In particolare, con il presente Accordo, le Parti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e ferma restando l'adozione dei provvedimenti di competenza dei rispettivi Organi deliberanti, intendono sviluppare una collaborazione per la partecipazione di esperti alle attività dei tavoli tecnici istituiti per la predisposizione e successiva approvazione da parte del Commissario straordinario del piano speciale di interventi, con particolare riferimento agli interventi di difesa idraulica per la

mitigazione del rischio idraulico sui bacini idrografici del territorio, agli interventi di gestione e ripristino degli ecosistemi ripariali volti alla mitigazione del rischio idraulico, nonché ai piani di contenimento dei mammiferi con abitudine fossoria, nei limiti delle risorse specificamente finalizzate allo scopo.

6. Le Parti potranno individuare, nel periodo di vigenza del presente Accordo, ulteriori aree tematiche da sviluppare e, nell'ambito di queste, le attività da avviare congiuntamente con modalità da concordarsi.

Articolo 3

(Compiti delle Parti)

1. ISPRA si impegna a fornire supporto tecnico e scientifico attraverso:
 - a) la partecipazione di esperti a gruppi di lavoro/tavoli tecnici istituiti dalla struttura commissariale sulle seguenti tematiche:
 - 1) misure e azioni di mitigazione del rischio idraulico;
 - 2) interventi di gestione degli ecosistemi ripariali volti alla mitigazione del rischio idraulico;
 - 3) piani di contenimento dei mammiferi con abitudini fossorie;
 - b) con particolare riferimento ai primi due punti della precedente lettera, ISPRA si impegna a fornire un supporto integrativo rispetto alle attività di competenza distrettuali e regionali relative alla verifica della coerenza e compatibilità dei programmi di ricostruzione con gli strumenti di pianificazione e programmazione generale vigenti e in via aggiornamento a livello locale, nazionale e europeo (Piano per l'assetto idrogeologico, Piano di gestione del rischio da alluvione, Piano di gestione delle acque, Piano di bilancio idrico, Piano di gestione forestale, Piano di forestazione urbana ed extraurbana del PNRR, piani di gestione di aree protette e misure di conservazione di siti natura 2000, Direttive *Habitat* – 92/43/CEE e uccelli - 02099/147/CE), anche al fine di acquisire indicazioni necessarie per le delocalizzazioni, le nuove destinazioni, le nuove costruzioni e il recupero, per garantire la sicurezza e/o il miglioramento della qualità ambientale, nonché la salvaguardia del patrimonio naturale e dei servizi ecosistemici, culturale e paesaggistico e della biodiversità; la messa a disposizione di dati e informazioni ambientali disponibili nelle banche dati dell'istituto;
 - c) la valutazione dei contenuti delle ordinanze sulla gestione dei rifiuti.
2. La struttura commissariale si impegna a:
 - a) fornire le linee di indirizzo agli operatori coinvolti dell'ente, per la realizzazione delle attività previste dall'Accordo;

- b) inviare con congruo anticipo il calendario degli incontri e il relativo ordine del giorno, al fine di consentire alle competenti strutture dell'ISPRA di garantire il supporto più idoneo alle attività di cui all'articolo 2 del presente Accordo.

Articolo 4

(Modalità di esecuzione delle attività)

1. Le Parti collaborano per le attività oggetto del presente Accordo, attraverso riunioni, scambio di dati e di informazioni.

Articolo 5

(Durata e decorrenza dell'Accordo)

1. Il presente Accordo decorre dalla data di relativa sottoscrizione e avrà termine in data 30 giugno 2024, giorno di scadenza del mandato del Commissario straordinario, per come previsto dall'articolo 20-ter dal decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e recepito dal decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023.
2. La durata di cui al comma 1, potrà essere prorogata nei termini di legge, previa emanazione di pertinenti provvedimenti normativi correlati all'estensione temporale dell'incarico del Commissario straordinario.
3. Il presente atto verrà pubblicato nei siti istituzionali delle parti contraenti.

Articolo 6

(Oneri finanziari)

1. Per l'attuazione del presente Accordo non è previsto il riconoscimento reciproco di alcun corrispettivo.
2. Le parti, per la collaborazione istituzionale di ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e di supporto potranno, eventualmente, concordare con separati accordi specifici i criteri per l'ammissione al rimborso e le modalità di rendicontazione dei costi diretti sostenuti dall'Istituto.

Articolo 7

(Referenti ed elezione di domicilio)

1. Al fine di garantire una più efficace e coordinata attuazione delle attività oggetto del presente Accordo le Parti individuano, nell'ambito del personale interno, i seguenti referenti che sovrintendono alla pianificazione, al monitoraggio e all'esecuzione delle attività:
 - a) per la struttura commissariale, il Colonnello Federico Collina.
 - b) per l'ISPRA, l'ingegnere Martina Bussettini

2. L'eventuale sostituzione dei predetti Referenti è oggetto di preventiva comunicazione all'altra parte e non comporta la necessità di modificare il presente Accordo.
3. I rapporti tra le Parti sono improntati ai principi di semplificazione, trasparenza ed efficacia e pertanto le comunicazioni avvengono prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.
4. Ai fini del presente Accordo, le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:
 - a) struttura commissariale: via di Centocelle n. 301 B, Roma - commissariocostruzione@pec.governo.it;
 - b) ISPRA: via Vitaliano Brancati n. 48, Roma – protocollo.ispra@ispra.legalmail.it .

Articolo 8 *(Obblighi delle Parti)*

1. Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, saranno rispettate le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, in materia di formazione e informazione del personale, e sulla tutela della salute, nonché le disposizioni previdenziali e assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.
2. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

Articolo 9 *(Trattamento dei dati)*

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice *Privacy*). Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei soggetti interessati secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'articolo 5 del GDPR e per il solo ed esclusivo fine di perseguire gli scopi di cui al presente Accordo, nonché degli eventuali obblighi di legge alla stessa connessi.
2. Le Parti garantiscono che tutti i dati personali, che verranno acquisiti in relazione al presente Accordo, saranno trattati per le sole finalità indicate nella medesima e in modo strumentale all'espletamento della stessa nonché per adempiere a eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e

minimizzazione dei dati e in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.

3. Per le attività, i piani, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che verranno avviati in virtù del presente Accordo, le Parti concordano che, di volta in volta, è loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.
4. Il Titolare del trattamento dei dati della struttura commissariale è contattabile all'indirizzo *e-mail*: commissariocostruzione@pec.governo.it.
5. Il Titolare del trattamento dei dati per l'ISPRA è contattabile all'indirizzo *e-mail*: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it.

Articolo 10

(Riservatezza delle informazioni e divulgazione dei risultati)

1. È consentito a ciascuna delle Parti utilizzare informazioni, documenti, cognizioni e quant'altro sia oggetto delle attività di collaborazione nei limiti in cui non siano riconosciute riservate e/o confidenziali per le finalità del presente Accordo. Le informazioni riservate dovranno essere mantenute tali, fino a 5 (cinque) anni dopo la conclusione del presente Accordo.
2. I risultati delle ricerche e degli studi svolti in collaborazione, secondo lo spirito del presente Accordo potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente Accordo previo accordo di entrambe le Parti.

Articolo 11

(Proprietà dei risultati e pubblicazioni)

1. I risultati e la documentazione derivanti dal presente Accordo sono di proprietà di entrambe le Parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore.
2. I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previa comunicazione all'altra Parte.
3. Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento al presente Accordo.

Articolo 12

(Attività di comunicazione)

1. Le Parti convengono, con modalità da concordarsi, di dare diffusione del presente Accordo e delle iniziative da realizzare tramite i propri siti istituzionali, anche con azioni congiunte.
2. Le Parti si danno, altresì, atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.
3. In particolare, i loghi dell'Istituto e della struttura commissariale potranno essere utilizzati, con modalità da concordarsi, nell'ambito della collaborazione oggetto del presente Accordo; mentre,

l'utilizzazione degli stessi loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente al presente Accordo, richiederà il consenso della Parte interessata.

Articolo 13

(Conflitto di interessi)

1. Le Parti dichiarano per il personale impiegato nelle attività oggetto dell'Accordo, di non trovarsi, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa.
2. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo 14

(Modifica Accordo)

1. Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere regolata da un apposito atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti.

Articolo 15

(Risoluzione delle controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo, le Parti concordano di adire preliminarmente a un tentativo di conciliazione.
2. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività, né consentiranno alcuna sospensione degli impegni assunti dalle Parti.
3. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 133, lettera a), del Codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Articolo 16

(Spese e oneri fiscali)

1. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi delle vigenti disposizioni normative. I relativi oneri saranno a carico della parte richiedente.
2. Il presente atto sconta l'imposta di bollo in base al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e sue successive modifiche e integrazioni. L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale da ISPRA (ex articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642) a seguito di autorizzazione n. 40594/2019 dell'AdE-Direzione Regionale del Lazio.

Articolo 17

(Recesso)

1. Le Parti possono recedere dal presente Accordo mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni mediante posta elettronica certificata (PEC).

Articolo 18

(Disposizioni finali e di chiusura)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.
2. Il presente Accordo rappresenta l'accordo completo tra le Parti e prevale su tutti i precedenti accordi, sia orali che scritti, tra le Parti aventi lo stesso oggetto dell'Accordo medesimo.

Articolo 19

(Efficacia e firma)

1. Il presente Accordo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Dalla data della firma l'Accordo assume efficacia e potrà essere oggetto di comunicazione sui rispettivi siti istituzionali.

**Commissario straordinario alla
ricostruzione nel territorio delle
regioni Emilia-Romagna, Toscana e
Marche**

Il Commissario straordinario
Generale di Corpo d'Armata
Francesco Paolo Figliuolo

**Istituto Superiore per la Protezione e
la Ricerca Ambientale**

Il Direttore Generale
Dottoressa
Maria Siclari